



CITTA' DI ERACLEA
PROVINCIA DI VENEZIA

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO
DI IGIENE AMBIENTALE

Approvato con delibera di C.C.n. 30 del 08/03/2007
Modificato con delibera di C.C. n. 74 del 28/11/2008
Modificato con delibera di C.C. n. 28 del 22/05/2015
Modificato con delibera di C.C. n. 18 del 12/04/2017

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 – Oggetto del Regolamento
- Art. 2 – Finalità
- Art. 3 – Forme di gestione
- Art. 4 – Principi generali
- Art. 5 – Classificazione dei rifiuti
- Art. 6 – Definizioni
- Art. 7 – Divieto ed obblighi generali
- Art. 8 – Obblighi per nuove edificazioni e/o ristrutturazione
- Art. 9 – Obblighi dei produttori di rifiuti speciali non assimilati e pericolosi
- Art. 9 bis – Depositi temporanei
- Art. 10 – Ordinanze contingibili ed urgenti

TITOLO II: NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI DOMESTICI E ASSIMILATI

- Art. 11 – Definizioni e disposizioni
- Art. 12 – Assimilazione dei Rifiuti Speciali
- Art. 13 – Modalità e frequenza di raccolta dei rifiuti urbani domestici e assimilati
- Art. 14 – Servizio di raccolta PORTA A PORTA
- Art. 15 – Servizio di raccolta con contenitori stradali
- Art. 15 bis – Servizio di raccolta rifiuti sull'arenile
- Art. 16 – Destinazione dei rifiuti raccolti e pesata
- Art. 17 – Gestione della frazione verde
- Art. 18 – Gestione della frazione umido
- Art. 19 – Autotrattamento delle frazioni organiche dei rifiuti
- Art. 20 – Gestioni delle frazioni carta, cartone e poliaccoppiati
- Art. 21 – Gestione delle frazioni vetro, lattine, plastica e nylon
- Art. 22 – Gestione della frazione secco non recuperabile
- Art. 23 – Gestione dei rifiuti ingombranti
- Art. 24 – Gestione dei rifiuti urbani pericolosi
- Art. 25 – Altre raccolte differenziate
- Art. 26 – ABROGATO
- Art. 27 – Campagne di sensibilizzazione ed informazione

TITOLO III: NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI E CIMITERIALI

- Art. 28 – Definizioni e disposizione
- Art. 29 – Raccolta, trattamento e spazzamento
- Art. 30 – Pulizia dei mercati
- Art. 31 – Aree adibite a Luna Park, circhi, spettacoli viaggianti e manifestazioni pubbliche
- Art. 32 – Obblighi dei frontisti delle strade in caso di ghiacciate
- Art. 33 – Pulizia dei fabbricati delle aree scoperte private e dei terreni non edificati
- Art. 34 – Aree occupate da pubblici esercizi
- Art. 35 – Carico, scarico e trasporto di merci e materiali
- Art. 36 – Disposizioni diverse
- Art. 37 – Aree di sosta temporanea e ad uso speciale
- Art. 38 – Gestione dei rifiuti cimiteriali

TITOLO IV: VALIDITA' DEL REGOLAMENTO, CONTROLLI E SANZIONI

Art. 39 – Entrata in vigore

Art. 40 – Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali

Art. 41 – Competenza e giurisdizione

Art. 42 – Controlli e vigilanza

Art. 43 – Accertamenti

Art. 44 – Sanzioni

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento ha per oggetto:

- a) le disposizioni per assicurare la tutela igienico – sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
- b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
- c) le modalità di conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
- d) le norme atte a garantire una distinta e adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi;
- e) le disposizioni necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con le altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
- f) l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento;

Art. 2 – Finalità

1. La gestione dei Rifiuti Urbani, mediante l'incentivazione della raccolta differenziata, sarà attuata con gli obiettivi di:

- a) diminuire il flusso dei rifiuti da smaltire tal quali e la produzione complessiva di rifiuti pro-capite;
- b) favorire la valorizzazione delle frazioni di Rifiuti Urbani Recuperabili (RUR) che, se raccolte in maniera tale da garantire un adeguato grado di purezza, consentono di ridurre le risorse ed i costi da dedicare allo smaltimento;
- c) aumentare la quantità delle frazioni organiche putrescibili dei FORSU che possano essere riciclate attraverso la produzione di fertilizzanti e/o composti agricoli;
- d) attraverso l'incentivazione della raccolta dei rifiuti urbani pericolosi (RUP) ridurre le quantità e la pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale assicurando maggiori garanzie di protezione ambientale;
- e) contenere i costi di raccolta in equilibrio con i benefici derivanti;
- f) garantire l'igiene ed il decoro del territorio comunale e la salvaguardia del paesaggio e dei siti di particolare interesse storico-culturale e ambientale in Eraclea Mare;

Art. 3 – Forme di gestione

1. Il Comune di Eraclea provvede all'organizzazione e alla gestione del servizio relativo ai rifiuti urbani e alla tutela igienico-sanitaria dell'ambiente e della cittadinanza sul territorio comunale secondo le forme di gestione previste dalla normativa vigente e nel rispetto del Piano Provinciale.

Art. 4 – Principi Generali

1. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è sottoposta all'osservanza dei principi generali di seguito indicati.

2. I Rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti e metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e in particolare:

- senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora;

- senza causare inconvenienti da rumori o odori;
 - senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.
3. Compete al Comune la gestione dei rifiuti Urbani, così come definiti all'articolo precedente, in regime di privativa nelle forme di cui al d.lgs 267/00 e ss.mm.ii e al Decreto Legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii.
4. La gestione dei rifiuti si conforma ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario.
5. Il Comune, per quanto di competenza, promuove la sperimentazione di tutte le forme organizzative e di gestione dei servizi allo scopo di favorire la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti tramite:
- il reimpiego e il riciclaggio;
 - le altre forme di recupero per ottenere materia prima dei rifiuti;
 - l'adozione di misure economiche e la determinazione di condizioni di appalto che prevedano l'impiego dei materiali recuperati dai rifiuti come combustibile biogas o come altro mezzo per produrre energia.
6. Il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero di materia prima vengono considerati preferibili rispetto alle altre forme di recupero.
7. Per il conseguimento delle finalità del presente Regolamento il Comune di Eraclea nell'ambito delle proprie competenze e in conformità alle disposizioni di Legge e a quelle in seguito indicate, adotta ogni opportuna azione avvalendosi, anche mediante accordi e contratti di programma, di soggetti pubblici e privati qualificati, nelle forme previste dal d.lgs 267/00, dal d.lgs 152/06 e dalle normative comunitarie.
- Ciò potrà avvenire anche con il coinvolgimento del cittadino-utente, tramite adeguate iniziative promozionali di informazione.
8. Il Comune può istituire, nelle forme previste dalla Legge, servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani.

Art. 5 – Classificazione dei rifiuti

1. Per rifiuto si intende qualsiasi sostanza od oggetto derivante da attività umane o da cicli naturali del quale il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi.
2. I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi (come specificato al comma 2 dell'art. 184 del d.lgs 152/06 e ss.mm.ii).
3. Agli effetti dell'applicazione del presente Regolamento, i rifiuti urbani sono ulteriormente suddivisi nelle seguenti categorie:
- a) FORSU - frazione organica dei RSU, denominata anche frazione umida, composta da:
- scarti di cucina provenienti da utenze domestiche e da grandi produttori della ristorazione (alberghi, ristoranti, mense, pizzerie, rosticcerie, tavole calde, attività similari);
 - scarti dei mercati ortofrutticoli;
 - scarti della manutenzione del verde pubblico e privato.
- b) RUR - rifiuti urbani riciclabili/recuperabili:
- residui di carte e cartoni;
 - contenitori in vetro, plastica e metallo;
 - polistirolo espanso;
 - stracci e rifiuti tessili;
 - inerti (da attività domestica di modesta manutenzione edile);

- ogni altro residuo recuperabile per il cui recupero esistano opportunità di mercato;

c) RUP - rifiuti urbani pericolosi: rifiuti che, secondo le norme vigenti, per loro composizione o contaminazione da sostanze definite pericolose, risultano incompatibili con il sistema di smaltimento finale in condizioni di sicurezza e per assicurare un maggior livello di tutela ambientale;

- vernici, inchiostri, adesivi;
- solventi;
- farmaci;
- prodotti e loro contenitori etichettati "T" e/o "F";
- contenitori per liquidi corrosivi e infiammabili;
- lampade ai vapori di sodio e mercurio;
- tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio;
- oli e grassi diversi da quelli commestibili;
- imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati dalle stesse;
- accumulatori al piombo, nichel, cadmio, mercurio;
- siringhe giacenti sulle aree pubbliche;
- cartucce esauste di toner od inchiostro per fotocopiatori o stampanti;
- detergenti contenenti sostanze pericolose;
- apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso;
- legno contenente sostanze pericolose;
- apparecchiature fuori uso contenenti clorofluoro carburi;

d) RUI - rifiuti ingombranti:

- beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, provenienti da insediamenti civili o commerciali ed aventi volumetria tale da non consentire il loro conferimento all'interno di sacchetti o contenitori, soggetti o non a riciclo/recupero (mobili, reti, materassi e oggetti per la casa dismessi, elettrodomestici, imballaggi voluminosi, rifiuti da bricolage o del "fai da te", ecc.);

e) RIFIUTI LIQUIDI:

- oli e grassi vegetali;

f) ALTRI RIFIUTI URBANI:

- rifiuti urbani non differenziati;
- rifiuti dei mercati;
- residui della pulizia delle strade;

g) IMBALLAGGI PRIMARI:

Si intendono gli imballaggi per la vendita, concepiti in modo tale da costituire, nel punto di vendita un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore;

h) IMBALLAGGI MULTIPLO O IMBALLAGGIO SECONDARIO:

Si intende l'imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto vendita;

Art. 6 – Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si definisce:

- RIFIUTO: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi ;
- PRODUTTORE DI RIFIUTI: il soggetto la cui attività produce rifiuti (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione dei detti rifiuti (nuovo produttore);

- DETENTORE: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
- GESTIONE: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario. Non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, cernita e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;
- APPALTANTE: il Comune di Eraclea o il Consiglio di Bacino Venezia Ambiente;
- APPALTATORE: il soggetto terzo che svolge operativamente, per conto del Comune di Eraclea o del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente, i servizi di gestione di cui al presente Regolamento;
- RACCOLTA: il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
- RACCOLTA DIFFERENZIATA: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclaggio e al recupero di materia prima;
- SMALTIMENTO: qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quanto l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia.;
- RECUPERO: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale;
- LUOGO DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione;
- STOCCAGGIO: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato dell'allegato B della parte IV del d.lgs 152/06 e ss.mm.ii nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti di cui al punto R13 dell'allegato C parte IV del d.lgs 152/06 e ss.mm.ii;
- DEPOSITO TEMPORANEO: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti;
- BONIFICA: ogni intervento di rimozione della fonte inquinante e di quanto dalla stessa contaminato fino al raggiungimento dei valori limite conformi all'utilizzo dell'area;
- MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE: ogni intervento per il contenimento e/o isolamento definitivo della fonte inquinante rispetto alle matrici ambientali circostanti;
- COMBUSTIBILE DA RIFIUTI: il combustibile ricavato dai rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definire contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria, e in particolare a definire i gradi di qualità;
- COMPOST DI QUALITÀ: prodotto ottenuto dal compostaggio di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite dall'allegato 2 del d.lgs 75/2010 e ss.mm.ii.;
- IMBALLAGGI: il prodotto, composto da materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere e a proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, e ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo;
- DETEZIONE INIZIALE: funzioni e modalità di temporanea conservazione e custodia dei rifiuti presso i luoghi di produzione degli stessi;
- CONFERIMENTO: operazioni e modalità attraverso le quali i rifiuti vengono trasferiti dai luoghi di detenzione ai dispositivi e attrezzature di raccolta, ovvero consegnati al trasportatore debitamente autorizzato;

- ISOLA/PIAZZOLA ECOLOGICA: zona non presidiata dotata dei contenitori per il conferimento dei rifiuti misti e delle principali frazioni di rifiuto, eccetto gli ingombranti.
- CONTENITORE: recipienti in grado di accogliere i rifiuti separatamente conferiti dal Produttore: questi possono essere sacchetti o bidoni in plastica rigida, eventualmente dotati dei necessari dispositivi di sicurezza quali chiusura ermetica, serratura, ecc.
- CONTENITORE CONDOMINIALE: tipologia di “contenitore” data in dotazione esclusiva a condomini, residence, villaggi e unità plurifamiliari;
- ECOCENTRO O CENTRO DI RACCOLTA: zona recintata e presidiata, dotata dei necessari contenitori, per il conferimento differenziato, da parte degli utenti, di alcune tipologie di rifiuti: vetro, carta, cartone, plastica, metalli, RUI (diversi tipi), RUP (diversi tipi), RUR, rifiuti liquidi, per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento;
- RACCOLTA DOMICILIARE: raccolta dei rifiuti urbani e speciali assimilati a domicilio secondo modalità “porta a porta” e tempi fissati dall’Amministrazione comunale;
- RACCOLTA PER PUNTI: raccolta dei rifiuti urbani ingombranti dai cassonetti di grandi dimensioni (scarrabili) depositati per un tempo breve (un giorno) in date e punti del territorio comunale concordati allo scopo di facilitare agli utenti il conferimento di detti rifiuti (raccolte a sfondo benefico);
- RACCOLTA SU CHIAMATA: raccolta di rifiuti urbani ingombranti od altri tipi di rifiuti in quantità eccessive per il conferimento con le normali procedure, concordata preventivamente dall’Utente con la Ditta incaricata del Servizio;
- SPAZZAMENTO DELLE STRADE: modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;
- TRASPORTO: operazioni ed attività connesse al trasferimento dei rifiuti dai dispositivi di raccolta o dai luoghi di detenzione iniziale (in caso di grandi quantità) fino agli impianti di riciclaggio e/o recupero e stoccaggio definitivo (discarica);
- UTENZE: Si intendono le persone fisiche o giuridiche iscritte a ruolo per il pagamento del tributo relativo alla raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- PICCOLI PRODUTTORI sono le utenze non domestiche che producono rifiuti entro i limiti specificati nella tabella di cui all’art 12 comma 3 del presente regolamento;
- SUPERMERCATI dovranno fare una convenzione con il gestore per il servizio di raccolta o smaltire direttamente o essere autorizzati all’ingresso all’Ecocentro.

Art. 7 – Divieto ed obblighi generali

1. I produttori di rifiuti urbani, sono tenuti al rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento e in particolare conferire nei modi e nei tempi indicati negli articoli successivi le varie frazioni dei rifiuti stessi.
2. E’ vietato gettare, versare, abbandonare e depositare abusivamente sulle aree pubbliche e private di tutto il territorio comunale e nei pubblici mercati scoperti, qualsiasi rifiuto, immondizia, residuo solido, semi-solido e liquido ed in genere materiale di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti o contenuto in recipienti. Il medesimo divieto vige per le superfici acquee, canali, corsi d’acqua, fossati, argini, sponde, ecc. e sotterranee.
3. ABROGATO
4. E’ inoltre vietato:
 - a) ogni forma di cernita, rovistamento e recupero “non autorizzati” dei rifiuti collocati negli appositi contenitori dislocati nel territorio comunale;
 - b) esporre contenitori e/o sacchetti contenenti rifiuti o componenti degli stessi, sulla via pubblica al di fuori degli orari indicati dal servizio di raccolta e tali da costituire intralcio;

- c) deporre qualsiasi tipo di rifiuto al di fuori del punto di raccolta di pertinenza della residenza del produttore ed in generale al di fuori dei punti di raccolta consentiti;
- d) esporre i rifiuti oggetto di raccolta su chiamata, senza che siano stati preventivamente fissati gli accordi tra Ditta incaricata ed Utente e al di fuori delle date di prenotazione e tali da costituire intralcio;
- e) danneggiare le strutture e/o attrezzature del servizio pubblico per la gestione dei rifiuti;
- f) spostare i contenitori stradali, dalla collocazione stabilita dalla Ditta incaricata;
- g) ogni atto o comportamento che intralci, ritardi o impedisca l'opera degli addetti o l'espletamento del servizio stesso (sosta auto davanti ai contenitori o nella loro zona di manovra nei giorni indicati con segnaletica per lo spazzamento, azioni lesive, ecc);
- h) il conferimento nei contenitori per la raccolta dei rifiuti di materiali accesi, non completamente spenti o tali da provocare danni;
- i) smaltire rifiuti pericolosi al di fuori delle norme di legge;
- j) il conferimento di rifiuti diversi da quelli per cui i contenitori e/o sacchetti sono destinati o non adeguatamente confezionati;
- k) l'imbrattamento del suolo pubblico o adibito ad uso pubblico con getto di piccoli rifiuti (pezzi di carta e simili) escrementi di animali, spandimento di olio e simili;
- l) lo smaltimento dei rifiuti in forme diverse da quelle previste dalle disposizioni di legge e dei regolamenti comunali quali ad esempio la combustione e/o immissione in pubblica fognatura;
- m) il conferimento di rifiuti che non sono prodotti nel territorio comunale;
- n) miscelare rifiuti differenziabili con rifiuti non differenziati.

5. Non viene considerato abbandono:

- a) il deposito per il conferimento delle frazioni dei rifiuti raccolti con il sistema "porta a porta" nei tempi e nei modi regolati dai successivi articoli del presente Regolamento;
- b) il deposito per il conferimento per la raccolta a domicilio su chiamata concordata preventivamente dalla Ditta incaricata e l'Utente.

6. ABROGATO.

7. ABROGATO.

Art. 8 – Obblighi per nuove edificazioni e/o ristrutturazione

1. Nel caso di nuova edificazione e/o ristrutturazione di edifici plurifamiliari con numero di alloggi pari o superiori a 4 (quattro) va ricavata, una piazzola ecologica come previsto dall'art. 65 del Regolamento Edilizio approvato con DGRV 08.02.1993 n. 441 e ss.mm.ii. .

2. In caso di interventi edilizi complessi va concordato con la ditta proprietaria le dimensioni e ubicazione.

3. Eventuali deroghe a quanto previsto al comma 1 del presente articolo, potranno essere rilasciate solo ed esclusivamente in casi particolari (mancanza di spazio interna o fabbricato che si affaccia su via privata) e previa valutazione da parte degli organi tecnici comunali e del gestore del servizio di igiene ambientale di opportuna alternativa.

Art. 9 – Obblighi dei produttori di rifiuti speciali non assimilati e pericolosi

1. ABROGATO.

2. E' vietato miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi come disposto dall'art. 187 del d.lgs 152/06 e ss.mm.ii.

3. ABROGATO.

4. ABROGATO.

5. E' tassativamente vietato il conferimento di questi rifiuti nei contenitori o nei punti di accumulo specifici per accogliere Rifiuti Urbani ai sensi del presente Regolamento.

Art. 9 bis – Depositi temporanei

1. Il deposito temporaneo come definito all'art. 6 del presente regolamento deve essere smaltito secondo quanto disposto dall'art. 183 comma 1 lettera bb) punto 2) del d.lgs 152/06 e ss.mm.ii.
2. Nel caso in cui non vengano rispettati i termini di cui al comma 1 si applicano le sanzioni di cui all'art. 255 del d.lgs 152/06 e ss.mm.ii.

Art. 10 – Ordinanze contingibili ed urgenti

1. Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessita' di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco, nell'ambito delle proprie competenze, può emettere ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela per la salute.
2. Le ordinanze di cui al comma 1 vengono adottate ai sensi dell'art. 191 del d.lgs 152/06 e ss.mm.ii .

TITOLO II

NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI DOMESTICI E ASSIMILATI

Art. 11 – Definizioni e disposizioni

1. Il presente titolo riguarda le attività di gestione (intese come Raccolta, Trasporto e Recupero/Smaltimento ai sensi dell'art. n. 7 del presente Regolamento) delle presenti tipologie di Rifiuti Urbani e Speciali:
 - Rifiuti Urbani Domestici
 - Rifiuti Urbani Assimilati
 - Rifiuti Speciali Assimilati agli Urbani
 2. L'intera gestione dei Rifiuti di cui al presente Titolo viene effettuata da questo Comune con differenziazione spinta dei flussi merceologici che li compongono fin dalla fase di conferimento da parte dei produttori.
- 2 bis. ABROGATO.

Art. 12 – Assimilazione dei Rifiuti Speciali

1. ABROGATO.
2. ABROGATO.
3. Ai fini del conferimento al pubblico servizio di nettezza urbana e delle successive attività di gestione, i Rifiuti Speciali Assimilati agli urbani sono quelli definiti all'ALLEGATO 1 con le quantità sotto riportate:

Frazione di rifiuto	Quantità limite
Secco residuo	3 mc/settimana
Umido	2 mc/settimana

Carta e cartone	2 mc/settimana
Vetro plastica e lattine	1 mc/settimana
Legno, manufatti vimini, sughero, paglia	2 mc/settimana
Tessuto, pelle e feltri	0,5 mc/mese
Verde e ramaglie	2 mc/settimana

3 bis. Altre tipologie di rifiuti speciali non rientranti nell'Allegato 1 di cui sopra, dovranno essere smaltiti, a cura e spese del produttore del rifiuto, tramite ditte specializzate.

Art. 13 – Modalità e frequenza di raccolta dei rifiuti urbani domestici e assimilati

1. Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani domestici e assimilati viene effettuato entro l'intero perimetro del territorio comunale.

2. Il servizio di raccolta dei rifiuti avviene preferibilmente con differenziazione spinta dei flussi merceologici fin dalla fase di conferimento da parte dei produttori.

3. Gli utenti sono tenuti ad ammassare in modo distinto le diverse frazioni dei Rifiuti Urbani Domestici e Assimilati, compresi i rifiuti da imballaggi primari e a conferirli, sempre in maniera distinta, agli appositi servizi di raccolta secondo le modalità indicate dal Comune.

3 bis. La raccolta dei rifiuti nel Comune di Eraclea viene effettuata con il tipo di raccolta comunemente denominato "Porta a porta" nei centri abitati e negli agglomerati più consistenti, mentre nelle zone agricole e in pineta vengono sistemati contenitori stradali a servizio di gruppi di utenze residenziali.

4. Le modalità e le frequenze di raccolta vengono determinate tenendo conto dei vari aspetti tecnico-economici allo scopo di garantire una corretta tutela igienico-sanitaria contenendo i costi del servizio a carico della collettività.

5. ABROGATO.

Art. 14 – Servizio di raccolta "PORTA A PORTA"

1. ABROGATO.

2. Il servizio consiste nella "raccolta porta a porta" dei rifiuti, che avverrà sul suolo pubblico.

3. Per alcune frazioni degli RSU, fino a 3 mc il servizio viene attuato su chiamata, ovvero sarà disponibile per gli utenti con frequenza fissata nei successivi articoli previa richiesta al numero telefonico che sarà portato a conoscenza dell'utente nelle forme più idonee.

4. Nel caso vi fossero sacchi che per qualsiasi causa risultassero rotti o aperti e il cui contenuto fosse sparso in prossimità del punto di raccolta gli addetti al servizio di raccolta sono obbligati a pulire la zona interessata.

5. Il conferimento sarà regolato dalle seguenti norme:

- il conferimento deve avvenire in modo separato per flusso merceologico in sacchi chiusi o contenitori personali nei giorni stabiliti per ciascuna frazione merceologica;
- i sacchi o i contenitori devono essere sempre ben chiusi in modo da non attirare facilmente gli animali che potrebbero danneggiarli spargendo il contenuto sulla pubblica via, sulle aree di pubblico interesse o in prossimità delle stesse;
- i sacchi devono essere conferiti in modo da rimanere il minor tempo possibile incustoditi;
- allo scopo di salvaguardare la sicurezza degli addetti alla raccolta, gli utenti sono tenuti a proteggere opportunamente oggetti taglienti e/o acuminati prima dell'introduzione nei sacchetti.

6. I contenitori non potranno in alcun modo essere posizionati in luoghi ove possano costituire pericolo o intralcio alla circolazione, anche pedonale, o rendere disagiata le operazioni di asporto dei rifiuti.

7. I contenitori condominiali e quelli a uso familiare devono essere posti all'interno della proprietà ed esposti la sera prima del giorno di raccolta e ritirati a raccolta effettuata.

Tali contenitori si considerano in custodia degli amministratori del condominio o di chi a loro vece ha provveduto a richiederli presso gli Uffici Comunali preposti e devono essere utilizzati in conformità al presente Regolamento.

7 bis. Per gli insediamenti produttivi industriali o artigianali, per le attività ricettive della ristorazione e dei servizi, i contenitori devono essere posti all'interno della proprietà ed esposti la sera prima del giorno di raccolta, in suolo pubblico e ritirati a raccolta effettuata. Scelte diverse dovranno essere concordate con l'ente gestore.

7 ter. I titolari di esercizi pubblici, commerciali, alberghieri, produttivi, nonché i responsabili di enti pubblici o privati presso i quali viene prevista l'installazione dei contenitori per la differenziata, sono tenuti:

- a) a consentire l'installazione dei contenitori in posizione idonea e protetta;
- b) collaborare con l'Amministrazione Comunale ad ogni inconveniente connesso con il buon funzionamento del servizio;
- c) lavare i contenitori.

7 quater. I contenitori per la differenziazione dei flussi di raccolta, pertanto devono essere collocati, anche (per esigenze di pubblica utilità) all'interno di attività produttive, dei negozi, oltre che di scuole e centri sportivi.

8. Per le utenze che abbiano una forte produzione di Rifiuti Urbani Assimilati la consegna dei rifiuti stessi potrà avvenire, sempre in materia distinta per flussi merceologici, in opportuni contenitori messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale e in custodia del titolare o legale rappresentante della Ditta stessa che li utilizzerà in conformità al presente Regolamento.

9. La pulizia dei contenitori è a cura degli utilizzatori.

Nei casi in cui verranno utilizzati contenitori di dimensioni tali da rendere impossibile o disagiata la pulizia e la manutenzione da parte degli utenti (quali cassonetti, benne ...) la ditta incaricata provvederà alla corretta pulizia e disinfezione dei contenitori stessi con le modalità e la cadenza indicate all'art. successivo.

10. Il Sindaco potrà intervenire con appositi e motivati atti allo scopo di evitare l'uso di alcuni contenitori e/o mezzi anche in modo mirato ad una particolare situazione.

Art. 15 – Servizio di raccolta con contenitori stradali

1. I contenitori utilizzati per la raccolta devono essere:

- adeguati alla frazione dei rifiuti che dovranno essere collocati negli stessi, in particolare dovranno garantire che i rifiuti introdotti siano protetti dagli eventi atmosferici e dagli animali ed evitare esalazioni moleste;
- svuotati come da calendario;
- costruiti con materiali facilmente lavabili e disinfettabili;
- ubicati in modo da evitare o limitare al massimo possibile intralci alla circolazione stradale, alla mobilità dei ciclisti, dei pedoni, delle persone disabili, nonché disagi alle persone;
- mantenuti in costante efficienza.;
- puliti periodicamente, con cadenza proporzionale all'effettivo conferimento e comunque con cadenza non inferiore a 2 per anno.

2. ABROGATO.

3. La pulizia è effettuata utilizzando le modalità operative e i detergenti più idonei a garantire l'igiene e la sicurezza dei cittadini e degli operatori stessi. Assieme ai contenitori vengono lavati e disinfettati pure i luoghi sui quali i contenitori stessi sono posti per tutta l'area che si rendesse

necessaria e comunque per una distanza non inferiore ai tre metri dai contenitori. Resta inteso che al termine delle varie bonifiche i contenitori verranno risistemati nello stesso luogo di collocazione, senza creare problemi di disservizio, degrado, inquinamento del territorio.

4. ABROGATO.

5. ABROGATO.

6. ABROGATO.

7. L'utente è tenuto a servirsi dell'idoneo contenitore disponibile più vicino avendo cura di chiudere eventuali coperchi del contenitore stesso. Qualora questo risultasse pieno l'utente dovrà servirsi di altro contenitore.

8. I materiali voluminosi e comunque qualsiasi imballo rigido, prima di essere depositati nel contenitore, devono essere rotti, piegati e pressati, in modo da ridurne al minimo il volume e l'ingombro.

9. E' vietato inserire nei contenitori:

- frazioni di rifiuti per le quali il contenitore non è stato previsto;
- sostanze liquide;
- materiale acceso o non completamente spento;
- materiali (metallici e non) che possono causare danni ai mezzi meccanici di svuotamento;
- rifiuti definiti speciali e/o pericolosi.

10. E' vietato deporre qualsiasi tipo di rifiuto fuori dai contenitori.

Art. 15 bis – Servizio di raccolta rifiuti sull'arenile

1. Il comune fornisce ai concessionari della spiaggia i bidoni necessari alla raccolta differenziata. Ogni tipologia di bidone dovrà essere posizionata nelle piazzole ecologiche appositamente create lungo la passeggiata a mare cosiddetta "dell'amore".

2. Suddetti bidoni dovranno essere svuotati, con frequenza giornaliera da parte dei concessionari, negli appositi contenitori messi a disposizione nelle apposite piazzole dalla ditta affidataria del servizio di raccolta e smaltimento.

3. La pulizia dei bidoni sarà a carico dei concessionari che, a fine stagione, provvederanno a riconsegnarli all'amministrazione comunale.

4. Ogni infrazione ai commi 1,2 e 3 del presente articolo, verrà sanzionata ai sensi dell'art. 44 del presente regolamento.

Art. 16 – Destinazione dei rifiuti raccolti e pesata

1. Tutte le frazioni raccolte dovranno essere conferite distintamente ognuna ad idoneo impianto di Recupero/Smaltimento. Le operazioni di Recupero (come indicate nell'allegato C alla parte IV del d.lgs 152/06 e ss.mm.ii.) sono da preferirsi a quelle di Smaltimento (come indicate nell'allegato B parte IV del d.lgs 152/06 e ss.mm.ii.) e non è ammesso il conferimento in impianti di smaltimento dei materiali riciclabili per i quali sia istituito apposito servizio di raccolta.

1 bis. Tutti i rifiuti verranno pesati presso gli impianti di travaso o presso gli impianti di destinazione finale.

Art. 17 – Gestione della frazione verde e ramaglie

1. La raccolta della frazione VERDE dei FORSU derivanti da manutenzione di giardini e parchi (sfalci d'erba, potatura ecc...) viene effettuata per le utenze che non effettuano il compostaggio domestico, fino a 1 mc, con frequenza come da calendario. Per quantità superiori a 1 mc e inferiori a 3 mc è previsto annualmente un asporto gratuito previa chiamata al numero telefonico messo a disposizione dalla ditta che effettua il servizio di igiene ambientale. Maggiori quantitativi

verranno asportati a pagamento, sempre su chiamata, dalla Ditta incaricata o in alternativa conferito gratuitamente dall'utenza presso l'ecocentro.

2. Gli sfalci dell'erba dovranno essere conferiti in sacchi chiusi in plastica trasparenti a perdere, di peso non superiore a 12 kg.

3. Il rifiuto verde da potature e manutenzione del verde dovrà essere conferito o in sacchi chiusi in plastica trasparenti a perdere, oppure in fascine; entrambi non dovranno superare il peso di 12 kg ciascuno.

4. I rifiuti così raccolti si intendono materiale recuperabile e pertanto verranno trasportati in appositi centri di compostaggio per il riutilizzo del prodotto ottenuto dagli stessi in agricoltura o in materiale per recuperi ambientali.

5. Nelle zone agricole viene incentivato lo smaltimento del verde attraverso l'utilizzo del compostaggio domestico come definito all'art. 19 del presente regolamento.

Art. 18 – Gestione della frazione umido

1. La raccolta della frazione UMIDA viene effettuata, nelle zone servite con sistema “porta a porta”, con frequenza minima di due volte alla settimana e comunque in base alle necessità da definire in base al quantitativo prodotto ed al periodo stagionale, tramite sacchi chiusi a perdere, o negli appositi bidoncini. Nelle zone agricole viene incentivato lo smaltimento della frazione UMIDA attraverso l'utilizzo del compostaggio domestico come definito all'art 19 del presente regolamento.

2. Per le utenze quali pubblici servizi, mense ecc. con forti produzioni di tale rifiuto, vengono utilizzati appositi contenitori svuotati con frequenze, stabilite da calendario.

3. La pulizia di detti contenitori dovrà essere effettuata dalle singole utenze.

4. I rifiuti così raccolti si intendono materiale recuperabile e pertanto verranno trasportati in appositi centri per il compostaggio per il riutilizzo del prodotto ottenuto dagli stessi in agricoltura o come materiale per recuperi ambientali.

Art. 19 – Autotrattamento delle frazioni organiche dei rifiuti

1. Il Comune consente e favorisce il corretto compostaggio domestico della Frazione Organica dei rifiuti Urbani domestici.

2. Ogni utente interessato al compostaggio domestico potrà eseguire tale operazione solo ed esclusivamente sulla Frazione Organica dei Rifiuti prodotti dal suo nucleo familiare ed utilizzare i prodotti di risulta solo sul proprio orto, giardino, fioriere ecc.

3. Il compostaggio domestico può avvenire con l'utilizzo delle diverse metodologie in relazione alle caratteristiche quali-quantitative del materiale da trattare (frazione umida e verde) e tenendo conto delle distanze tra le abitazioni allo scopo di non arrecare disturbi ai vicini.

4. L'effettuazione del compostaggio domestico comporta, oltre alla riduzione del tributo/tariffa previsto, l'esclusione del servizio di raccolta differenziata delle frazioni “umido” e “verde”. Qualora il sistema di compostaggio dell'utente non sia sufficiente, in particolari periodi, al regolare autosmaltimento anche della frazione verde (derivante da sfalci di giardini, ecc.) l'eccedenza del verde dovrà essere conferita a cura dell'utente, direttamente all'ecocentro comunale.

5. Non potranno essere in alcun modo accettate metodologie di trattamento della Frazione Organica dei rifiuti che possano recare danno all'ambiente, creare pericoli di ordine igienico-sanitario, esalazioni moleste o qualsiasi altro disagio per la popolazione.

Art. 20 – Gestione delle frazioni carta, cartone e poliaccoppiati

1. La raccolta delle frazioni CARTA, CARTONE e poliaccoppiati (ad es. tetrapak) dei Rifiuti Urbani viene effettuata negli appositi contenitori con frequenza come da calendario. Nel caso in cui il materiale non sia conferibile tutto nell'apposito contenitore, potrà essere conferito in sacchi di carta o in cartoni lo stesso giorno di raccolta previsto da calendario in aggiunta a quanto esposto con il bidone.

2. ABROGATO.

Art. 21 – Gestione delle frazioni vetro, lattine, plastica e nylon

1. La raccolta delle frazioni VETRO, PLASTICA, NYLON (non di derivazione agricola) e LATTINE dei Rifiuti Urbani viene effettuata con frequenza come da calendario, tramite sacchi chiusi trasparenti in plastica a perdere o negli appositi contenitori.

2. Eventuali contenitori stradali verranno posizionati, in modo tale da rendere disponibile agli utenti che non hanno la raccolta porta a porta ma stradale, il conferimento di tutte le frazioni sopraelencate nello stesso punto di raccolta.

Art. 22 – Gestione della frazione secco non recuperabile

1. La raccolta della frazione Secco non recuperabile viene effettuata con frequenza come da calendario.

2. I Rifiuti Secchi non recuperabili dovranno essere ben chiusi in appositi sacchi di plastica trasparente a perdere di opportune dimensioni.

3. Per le utenze di tipo economico-produttivo aventi forti produzioni di questa frazione di rifiuto verrà utilizzato il sistema "porta a porta" con appositi contenitori forniti dalla ditta incaricata.

Art. 23 - Gestione dei rifiuti ingombranti

1. I beni durevoli per uso domestico che hanno esaurito la loro durata operativa devono preferibilmente essere consegnati a cura dei detentori a un rivenditore autorizzato.

2. La raccolta della frazione Ingombranti viene effettuata con il sistema su chiamata o conferiti direttamente presso l'ecocentro comunale.

2 bis. L'intervento su chiamata sarà gratuito per un massimo di n. 1 (una) chiamata annuale e per un quantitativo massimo di rifiuti di 3 mc.

3. Successivamente alla raccolta di questa frazione dei Rifiuti si dovrà provvedere ad una cernita del materiale raccolto e ad una sua suddivisione in materiali riciclabili o riutilizzabili (quali a esempio i materiali ferrosi ecc.) da avviare al riutilizzo. Le frazioni residue verranno avviate allo Smaltimento.

Art. 24 - Gestione dei rifiuti urbani pericolosi

1. Il Comune effettua la raccolta di Pile, e Farmaci Scaduti di produzione urbana tramite contenitori stradali svuotati al bisogno e comunque con cadenza minima mensile. I contenitori saranno posizionati a cura della ditta incaricata presso le scuole e i punti di vendita dei suddetti materiali quali farmacie, negozi di materiali elettrico, di giocattoli, di fotoottica ecc. I Rifiuti così raccolti verranno trasportati ad idoneo centro di stoccaggio definitivo, con tutte le accortezze necessarie vista la pericolosità dei materiali raccolti.

Art. 25 - Altre raccolte differenziate

1. L'Amministrazione Comunale, di propria iniziativa o su indicazione del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente, può in qualsiasi momento attivare altre raccolte differenziate, oltre a quanto già previsto dal presente Regolamento, al fine di ridurre i rifiuti da destinare allo smaltimento.

2. All'atto dell'istituzione la Giunta Comunale stabilirà le modalità operative e di gestione del nuovo servizio.

Art. 26 – Associazioni di volontariato

ABROGATO.

Art. 27 – Campagne di sensibilizzazione ed informazione

1. L'amministrazione Comunale potrà curare, con il coordinamento dell'Ente responsabile di Bacino, la Provincia di Venezia, opportune campagne di sensibilizzazione ed incentivazione alla collaborazione dei cittadini.

2. Almeno una volta l'anno viene data ampia pubblicità, nelle forme ritenute più adeguate, dei risultati qualitativi, in particolare per la raccolta differenziata, raggiunti nell'anno precedente, per rendere partecipi i cittadini.

Potranno essere date informazioni sulle frazioni da raccogliere, sulle modalità di conferimento, sulla destinazione dei materiali, sulle motivazioni e sulle esigenze operative di collaborazione da parte dei cittadini.

TITOLO III

NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

ESTERNI E CIMITERIALI

Art. 28 – Definizioni e disposizioni

1. Il presente titolo riguarda le attività di Gestione delle seguenti tipologie di Rifiuti Urbani: Rifiuti Urbani esterni, Rifiuti Urbani Cimiteriali.

Art. 29 - Raccolta, trattamento e spazzamento

1. Il servizio di raccolta, trattamento e spazzamento viene effettuato entro il perimetro definito dall'Amministrazione Comunale.

2. Allo scopo di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche vengono installati e gestiti appositi contenitori.

Art. 30 – Pulizia dei mercati

1. I concessionari e gli occupanti di posti vendita nei mercati, in qualsiasi area pubblica o di uso pubblico, devono mantenere pulito il suolo al di sotto ed attorno ai rispettivi banchi, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo derivanti dalla propria attività dopo aver ridotto al minimo il volume.

2. I rifiuti compostabili dovranno essere preventivamente chiusi tramite sacchi a perdere.

2 bis. Tutti i rifiuti prodotti dai mercatali, purchè urbani o assimilati agli urbani, vengono raccolti con cadenze e modalità diverse da quelle previste nel calendario. Di dette cadenze e modalità ne viene data comunicazione per iscritto ai mercatali e viene pubblicizzata anche in internet nel sito del Comune di Eraclea nella sezione “Ambiente”.

3. Al fine di assicurare il regolare deflusso delle acque meteoriche i Pozzetti stradali e le caditoie di raccolta devono essere mantenuti puliti. E' vietato introdurre rifiuti negli stessi.

Art. 31 – Aree adibite a Luna Park, circhi, spettacoli viaggianti e manifestazioni pubbliche

1. Le aree occupate da spettacoli viaggianti, luna park, circhi devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti.

2. Gli Enti Pubblici, le Associazioni, i Circoli, i Partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, ecc. o manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc. su strade, piazze ed aree pubbliche anche senza finalità di lucro, sono tenuti a richiedere le necessarie autorizzazioni agli uffici comunali predisposti, allegando il

programma delle iniziative ed indicando le aree che si intendono effettivamente occupare, allo scopo di organizzare in modo corretto il servizio di asporto dei rifiuti prodotti durante la manifestazione.

3. L'Amministrazione Comunale potrà fissare gli oneri a carico dell'autorizzato in ordine alla pulizia dell'area.

Art. 32 – Obblighi dei frontisti delle strade in caso di ghiacciata

1. Agli abitanti e agli utilizzatori degli impianti è fatto obbligo di abbattere eventuali festoni e lame di ghiaccio pendenti dagli sporti dei tetti e dalle gronde che si protendono nella pubblica via costituendo pericolo per l'incolumità dei pedoni.

Art. 33 – Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte private e dei terreni non edificati

1. I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private, recintate o non, fuori del centro abitato, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari.

1 bis. I conduttori, amministratori o proprietari di luoghi ad uso comune dei fabbricati, nonché delle aree scoperte private, recintate o non, facenti parte del centro abitato, sono soggetti al rispetto di quanto dettato dall'art. 13 del vigente Regolamento delle Attività Civiche approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 40 del 26.06.2003 e ss.mm.ii.

2. I terreni non edificati, qualunque sia l'uso e la destinazione degli stessi, devono essere conservati e puliti a cura del proprietario o comunque di chi ne abbia la disponibilità. A tale scopo i soggetti interessati devono provvederli anche delle necessarie recinzioni, canali di scolo o di altre opere idonee ad evitare l'inquinamento dei terreni, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di efficienza.

3. ABROGATO.

Art. 34 – Aree occupate da pubblici esercizi

1. Gli esercenti attività di pubblico esercizio, di commercio e artigianato, anche ambulante, sono tenuti a mantenere pulite le aree in concessione e le aree antistanti gli esercizi, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio.

2. I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste al titolo II del presente regolamento.

3. All'orario di chiusura l'area in dotazione deve essere ripulita.

Art. 35 – Carico, scarico e trasporto di merci e materiali

1. Chi effettua le operazioni di carico, scarico, trasporto di merci e di materiali, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area o della superficie medesima.

2. ABROGATO.

Art. 36 – Disposizioni diverse

1. Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento o alla ristrutturazione di fabbricati in genere, è tenuto a pulire le aree pubbliche o di uso pubblico che eventualmente risultino sporcate da tali attività e, in ogni caso, a non abbandonarvi residui di alcun genere.

2. Chi imbratta con l'affissione di manifesti, scritte od altro i contenitori usati dalla raccolta delle varie frazioni dei rifiuti è responsabile di danneggiamento del patrimonio comunale ed è soggetto a sanzioni amministrative e penali a norma di legge e dei Regolamenti Comunali.

Art. 37 – Aree di sosta temporanea e ad uso speciale

1. Le aree assegnate alla sosta temporanea e ad uso speciale saranno dotate degli appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani. Tali aree dovranno essere mantenute pulite dai fruitori, i quali sono tenuti a rispettare le norme generali previste dal presente Regolamento e quelle specificatamente emanate con apposita ordinanza sindacale per regolare questo servizio di smaltimento.

Art. 38 – Gestione dei rifiuti cimiteriali

1. I rifiuti cimiteriali prodotti dovranno essere trattati e smaltiti secondo le modalità definite all'art 38 del vigente Regolamento di polizia mortuaria.

TITOLO IV

VALIDITÀ DEL REGOLAMENTO CONTROLLI E SANZIONI

Art. 39 - Entrata in vigore

1. L'esecutività della deliberazione del Consiglio Comunale con cui è approvato il presente Regolamento ne comporta l'entrata in vigore, decorso il termine di pubblicazione previsto dal vigente Statuto Comunale.

Art. 40 - Osservanza di altre norme e altri Regolamenti Comunali

1. Il presente Regolamento, nell'ambito della gerarchia delle fonti normative, si adegua alle norme comunitarie, statali e regionali in materia, risultando automaticamente disapplicata la norma del presente Regolamento in eventuale contrasto con la legge.

2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si fa rinvio alle norme in materia previste dalla vigente legislazione.

3. ABROGATO.

Art. 41 - Competenza e giurisdizione

1. Il Comune nell'ambito del territorio di competenza irroga le sanzioni per le violazioni accertate nel rispetto dell'art. 13 della legge 24.11.1981, n. 689.

E' fatto salvo l'esercizio degli specifici poteri di accertamento previsti in ottemperanza alle leggi vigenti.

Art. 42 - Controlli e vigilanza

1. La vigilanza e i controlli per il rispetto del presente Regolamento spetta al Corpo di Polizia Locale e agli altri Corpi, Organi, Uffici competenti e Ispettori Ambientali anche tramite l'ausilio di telecamere di videosorveglianza.

2. Nel caso in cui non sia individuato il soggetto responsabile dell'abbandono dei rifiuti, il Comune provvede a propria cura e spese allo sgombero dell'area interessata, al successivo smaltimento dei rifiuti e al ripristino dello stato dei luoghi, fatta salva comunque la possibilità di rivalersi sul soggetto responsabile successivamente individuato.

Art. 43 - Accertamenti

1. All'accertamento delle violazioni del presente Regolamento provvedono: l'ispettore ambientale, il Corpo di Polizia Locale e gli altri corpi di Polizia, Organi o Uffici competenti ai sensi degli artt. 13 e 14 della legge 24.11.1981, n. 689.

2. La contestazione delle violazioni di cui al precedente comma 1 sono in capo al Corpo di Polizia Locale o agli altri corpi di Polizia o Organi competenti.

Art. 44 - Sanzioni

1. ABROGATO.

2. Ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 per le violazioni previste al presente Regolamento si applicano le sanzioni riportate nella seguente tabella, che indica minimi e massimi edittali e la relativa sanzione pecuniaria risultante dall'applicazione dell'art. 16 della legge 689/1981 in base all'articolo violato:

articolo	Minimo edittale	Massimo edittale	Sanzione
Art. 7 comma 4	€ 100,00	€ 1.000,00	€ 200,00
Art. 8	€ 100,00	€ 1.000,00	€ 200,00
Art. 9	€ 100,00	€ 1.000,00	€ 200,00
Art. 14	€ 50,00	€ 500,00	€ 100,00
Art. 15	€ 50,00	€ 500,00	€ 100,00
Art. 15 bis	€ 50,00	€ 500,00	€ 100,00
Art. 16	€ 250,00	€ 2.500,00	€ 500,00
Art. 17	€ 50,00	€ 500,00	€ 100,00
Art. 18	€ 25,00	€ 250,00	€ 50,00
Art. 19	€ 25,00	€ 250,00	€ 50,00
Art. 20	€ 50,00	€ 500,00	€ 100,00
Art. 21	€ 50,00	€ 500,00	€ 100,00
Art. 22	€ 50,00	€ 500,00	€ 100,00
Art. 23	€ 100,00	€ 1.000,00	€ 200,00
Art. 24	€ 50,00	€ 500,00	€ 100,00
Art. 25	€ 50,00	€ 500,00	€ 100,00
Art. 30	€ 50,00	€ 500,00	€ 100,00
Art. 31	€ 50,00	€ 500,00	€ 100,00
Art. 32	€ 25,00	€ 250,00	€ 50,00
Art. 33	€ 25,00	€ 250,00	€ 100,00
Art. 34	€ 50,00	€ 500,00	€ 100,00
Art. 35	€ 50,00	€ 500,00	€ 100,00
Art. 36	€ 50,00	€ 500,00	€ 100,00
Art. 37	€ 50,00	€ 500,00	€ 100,00

3. Le sanzioni di cui al presente Regolamento, qualora si tratti di violazioni continuate, si applicano per ciascun giorno di calendario per il quale si protrae la violazione.

4. L'applicazione delle eventuali sanzioni accessorie verrà effettuata nel rispetto della legge 689/1981 e del D.P.R. 29 luglio 1982, n. 571.

CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI

Sono da intendersi assimilabili agli urbani i rifiuti che hanno una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o, comunque, sono costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati in seguito a titolo esemplificativo:

1. imballaggi primari e secondari costituiti principalmente da carte, cartone, plastica, metallo e simili;
2. contenitori vuoti costituiti da uno o più dei seguenti materiali: carta, vetro, plastica, metallo e simili;
3. sacchi e sacchetti di carta o plastica;
4. fogli di carta, plastica, cellophane;
5. cassette, pallets (non costituenti imballaggi terziari);
6. materiali accoppiati quali carta plasticata, carta metallizzata, carta adesiva, fogli di plastica metallizzati e simili;
7. frammenti e manufatti di vimini e sughero;
8. paglia e prodotti di paglia;
9. scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
10. fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
11. ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica: stracci e iuta;
12. feltri e tessuti non tessuti;
13. pelle e similpelle.